

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

81.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793)	3
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844);		RIZ ROLAND, Presidente	3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845);		BAUSI LUCIANO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	8, 15
TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410);		FELISETTI LUIGI DINO	12, 13, 14
AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780);		MACIS FRANCESCO	4, 5, 9, 13, 15
ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709);		MANNUZZU SALVATORE	5, 6, 9, 15, 16, 18
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	14, 16
		PONTELLO CLAUDIO, Relatore	3, 4, 7, 8, 9 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
		RIZZO ALDO	6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17
		TRANTINO VINCENZO	18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge Trantino ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Trantino ed altri: « Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione »; Andò ed altri:

« Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Violante ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Ricordo che nelle sedute precedenti sono stati approvati, in una nuova formulazione, i primi sei articoli del disegno di legge n. 2844, nel nuovo testo elaborato in sede referente.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta, al fine di essere in grado di prospettare una nuova formulazione del successivo articolo 7, nella quale si faccia riferimento all'ipotesi di corruzione successiva.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta del relatore, sospendo la seduta fino alle ore 10.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *Pene per il corruttore.* — Le pene stabilite nel primo comma e nella prima parte del secondo comma dell'articolo 317, nell'articolo 318 e nell'articolo 319, in relazione alle suddette ipotesi dell'articolo 317, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità ».

Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

Dopo l'articolo 319 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 319-bis. — *Corruzione successiva.* — Le pene previste dagli articoli 318 e 319 sono diminuite quando il denaro o l'altra utilità vengono dati o promessi al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che li accetta per un atto d'ufficio già compiuto ».

7. 1.

Il relatore, onorevole Pontello, ha altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. ...

Gli articoli 320 e 321 del codice penale sono abrogati.

7. 01.

Ho presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 1, sopprimere le parole: e 319 e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Si applica la reclusione fino a un anno se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 319.

0. 7. 1. 1.

Ho ritenuto di presentare questo subemendamento poiché credo che la pena stabilita all'articolo 319, riguardante la corruzione per un atto d'ufficio, non possa essere estesa anche all'ipotesi di corruzione successiva al compimento di un atto dovuto, risultando indubbiamente eccessiva nella sua entità. In proposito, faccio osservare che secondo una certa dottrina — sostenuta, ad esempio, dal Mirri — bisognerebbe depenalizzare questa fattispecie. Il mio subemendamento, invece, tende a ridurre, attraverso l'introduzione di un comma successivo, la misura

della pena nel caso in cui il fatto sia commesso in violazione dell'articolo 319.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore.* Si tratta di un'osservazione ragionevole, anche in considerazione del fatto che per esigenze sistematiche abbiamo portato la pena per la corruzione impropria fino ad un massimo di cinque anni.

FRANCESCO MACIS. Devo qui ripetere le osservazioni che ho fatto ieri con riferimento alla gradazione delle pene.

A mio avviso, a discorsi anche molto ragionevoli (come quelli che ho sentito da lei, signor presidente), ad argomentazioni convincenti bisogna opporre il principio al quale noi ci siamo ancorati nel formulare questo testo di legge: cioè di mantenere tutti i reati dei pubblici amministratori nell'ambito della competenza del tribunale. Questa scelta comporta poi — con riguardo non solo a questo argomento, ma anche ad altri che abbiamo già esaminato — delle indicazioni di pena che certamente sono eccessive, per cui credo che tali pene non verranno mai irrogate. D'altra parte, il legislatore, indicando un minimo, dà un orientamento estremamente preciso all'interprete: infatti, ai fini dell'irrogazione della pena, il punto importante è l'indicazione non di quella massima, ma di quella minima.

In base ad un ragionamento che nasce dall'esperienza giudiziaria, ritengo che questo elemento vada tenuto presente. È noto che all'identificazione di questo tipo di reati (se si tratti cioè di corruzione successiva propria o impropria) si giunge normalmente sempre nella fase dibattimentale. Un magistrato non parte dall'ipotesi della corruzione successiva, per poi giungere alla corruzione per atto dovuto e, quindi, costruire su questo il processo: a tale risultato si arriva alla fine. Invece, voglio dire con chiarezza che la nostra preoccupazione concerne la fase di avvio, e vogliamo che essa sia mantenuta nell'ambito di una stessa ed unica competenza.

Ovviamente, non ho argomenti da opporre alla ragionevolezza delle motivazioni addotte: se si devono punire certe forme di corruzione per un atto già com-

piuto, riferendoci a vari esempi riscontrabili nella vita quotidiana, è già esorbitante la reclusione fino ad un anno. Tuttavia ritengo che su questi elementi debba prevalere l'esigenza sistematica che abbiamo posto a base dei nostri lavori, che non è un qualcosa di astratto, ma si prefigge lo scopo concreto — come ho già detto — di mantenere nell'ambito della competenza del tribunale (e più propriamente, con riguardo alla fase delle indagini, di quella del procuratore della Repubblica) tutti i reati dei pubblici amministratori contro la pubblica amministrazione. Perciò credo che la formulazione dell'emendamento del relatore vada meglio incontro a tale esigenza.

SALVATORE MANNUZZU. Il subemendamento del presidente mi fa riflettere, e lo ritengo molto stimolante.

Credo che si debba distinguere tra i doni d'uso, che si fanno talvolta ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, e la corruzione successiva. Questi doni d'uso rispondono a delle consuetudini: posso fare l'esempio della cosiddetta « befana del vigile » che non era rapportata ad un particolare atto compiuto dal vigile stesso, ma rappresentava un segno di riconoscimento dell'attività complessivamente svolta. Nella corruzione successiva l'ipotesi è ben diversa. È vero che il pubblico amministratore non fa assegnamento su quel certo corrispettivo, però esso gli giunge, ha una funzione remuneratoria, in sostanza, rispetto ad uno specifico atto del suo ufficio o del servizio che egli ha compiuto.

Ciò detto, io sono favorevole a mantenere un'ipotesi penale. Il quesito che ci si pone è piuttosto se la sanzione che abbiamo previsto per la corruzione impropria sia adeguata per la corruzione impropria successiva. Anch'io, in fondo, ho dei dubbi: ma ritengo che qui paghiamo, in qualche modo, una scelta che abbiamo già fatto, che non è reversibile, e che riguarda la sanzione della corruzione impropria. Qui noi prevediamo un'escursione della pena da quindici giorni a cinque anni: non mi sembra che così for-

niamo grossi lumi all'interprete, circa l'assegnazione di valore o di disvalore che il legislatore dà a questa ipotesi. Forse avremmo potuto introdurre maggiori specificazioni, in tema di pena, nell'articolo che abbiamo già licenziato.

Non credo che il massimo della pena sia insignificante e che — posto che è previsto un minimo di quindici giorni di reclusione — possiamo limitarci alla gestione che delle nostre indicazioni farà la magistratura; ma indubbiamente il massimo della pena ha un rilievo, e il legislatore deve prevedere che, sia pure in casi limite, esso possa venire applicato. Ciò mi turba, e quindi ritengo che sia eccessivo prevedere un massimo di pena di cinque anni di reclusione per una corruzione successiva impropria; sono perciò sensibile alla proposta fatta dal presidente, sia pure in via subordinata. Va rilevato, infatti, che quando si dice che la pena è diminuita può significare anche che essa venga fissata in cinque anni meno un giorno. Perciò, all'emendamento del relatore propongo di sopprimere le parole: « e 319 », e conseguentemente di aggiungere alla fine il seguente capoverso: « Se il fatto è compiuto in violazione dell'articolo 319, la pena è della reclusione sino a due anni ».

FRANCESCO MACIS. Il vero problema da risolvere qui è quello relativo al mantenere o meno un certo sistema: infatti, sulla questione dei valori spendiamo parole inutili, perché tutti siamo d'accordo su certe valutazioni.

SALVATORE MANNUZZU. Un altro problema che voglio sottolineare concerne il testo dell'emendamento del relatore. Mi pare che la formulazione di tale emendamento sia eccessivamente ellittica, poiché si dice che le pene previste dagli articoli 318 e 319 sono diminuite quando si tratta di corruzione successiva; ma tali articoli non prevedono questa specie di corruzione, che noi stiamo ora introducendo nel sistema penale proprio con la disposizione in esame. L'emendamento quindi può prestare il fianco a critiche

di costituzionalità, poiché si verrebbero a sottoporre alla stessa sanzione comportamenti diversi, come quello della corruzione propria ed impropria. Il subemendamento che ho suggerito intende ovviare a questo inconveniente.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 1, sopprimere le parole: e 319 e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Se il fatto è compiuto in violazione dell'articolo 319, la pena è della reclusione sino a due anni.

0. 7. 1. 2.

ALDO RIZZO. Nutro alcune perplessità sul testo che è stato presentato dal relatore perché, a mio avviso, esso comporta problemi di forma e di contenuto.

Quanto ai primi, concordo perfettamente con ciò che ha poc'anzi sostenuto il collega Mannuzzu: noi non possiamo costruire questa fattispecie nel modo in cui essa viene configurata dal relatore, facendo cioè diretto riferimento agli articoli 318 e 319 del codice penale. Dico questo perché, dalla lettura del testo in esame, sembra quasi che il reato che viene definito sia una sorta di reato circostanziato rispetto a quello principale di corruzione. Come osserva giustamente l'onorevole Mannuzzu, l'articolo 319-*bis* configura una fattispecie diversa, essendo l'elemento oggettivo del reato completamente differente: infatti, mentre nell'ipotesi di corruzione il fatto consiste nel subornare il pubblico ufficiale per un atto che egli deve compiere, conforme o contrario ai doveri d'ufficio, nella fattispecie in questione l'elemento oggettivo del reato si qualifica diversamente in quanto il riferimento non è più ad un atto da compiere, bensì ad un atto già compiuto.

Pertanto, non credo che la formulazione da adottare possa essere quella indicata nel testo predisposto dal relatore. Inoltre, tale testo, con la dizione: « per

un atto d'ufficio già compiuto » taglia fuori, a mio avviso, le ipotesi più attendibili già delineate dall'articolo 318 del codice penale, concernenti la corruzione per un atto d'ufficio; ad esse è ragguagliata quella relativa agli atti omessi o ritardati. Tale ipotesi, nella fattispecie che ci è stata sottoposta dal relatore, non viene in evidenza.

Quanto ai problemi di contenuto, io sono d'accordo con le osservazioni svolte dal presidente. Ritengo, cioè, che in questa materia noi dobbiamo operare con la massima chiarezza ed evitare che si delineino fattispecie che non vengano applicate o che, in buona sostanza, si pongano in contrasto con il comune modo di sentire. Mi riferisco, in particolare, all'attuale fattispecie di corruzione per atti — già compiuti — conformi ai doveri d'ufficio, cioè ai cosiddetti « doni d'uso » che attengono al comportamento già tenuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Io non ritengo che in relazione a queste ipotesi debba essere prevista una sanzione penale, perché se la regalia ha un'effettiva, diretta colleganza con il fatto compiuto, conforme ai doveri d'ufficio, si rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 319 ed è pertanto chiara la sussistenza di un patto precedente.

PRESIDENTE. Questo è certo.

ALDO RIZZO. Nella fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale rileva anche la promessa. Nel caso in cui la regalia derivi da un atteggiamento spontaneo del privato, sganciato dall'atto che è stato compiuto, obiettivamente, a mio avviso, è eccessivo prefigurare una responsabilità penale a carico del pubblico ufficiale che riceve una dazione per aver svolto il proprio dovere. Eventualmente, un comportamento di questa natura da parte del pubblico ufficiale potrà essere punito, ad esempio, in sede disciplinare; ma io non credo che ci si trovi di fronte ad un fatto di tale disvalore sociale da giustificare l'apertura di un procedimento penale e, di conseguenza, l'irrogazione di una pena.

Pertanto, a mio avviso, il testo predisposto dal relatore dovrebbe essere innanzitutto modificato, anche accogliendo le giuste obiezioni sollevate dal collega Mannuzzu, inserendovi la seguente prescrizione: « Fuori dai casi previsti dall'articolo 318 del codice penale », per fare intendere chiaramente che la fattispecie che si vuole configurare è sussidiaria rispetto alla principale perché, qualora la dazione della somma di denaro od altra utilità venga effettuata dopo il compimento dell'atto, ma sulla base di una promessa che era già stata formulata prima che l'atto stesso fosse compiuto, è chiaro che si rientra nell'ipotesi delittuosa della corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

È fondamentale sottolineare il collegamento con l'articolo 319 del codice penale, ma, nel contempo, mettere chiaramente in evidenza che si tratta di un'ipotesi sussidiaria rispetto a quella principale, anche se autonoma, come giustamente ha osservato il collega Mannuzzu; essa, quindi, viene costruita come fattispecie penale nuova e diversa da quella di cui all'articolo 319 del codice penale, del quale suggerirei la seguente formulazione: « Fuori dai casi previsti dall'articolo 318, quando il denaro o altra utilità è data o promessa al pubblico ufficiale e all'incaricato del pubblico servizio, che le accetta, per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, le pene sono diminuite ».

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 7. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio.

0. 7. 1. 3.

ALDO RIZZO. Si tratta di valorizzare — a mio avviso correttamente — le ipotesi già contenute nell'attuale testo dell'articolo 319 del codice penale, che non sono indicate nell'emendamento presentato dal relatore.

Per quanto concerne la rubrica, a mio giudizio sarebbe più corretto parlare, anziché di corruzione successiva, di corruzione per un atto omesso o contrario ai doveri d'ufficio.

CLAUDIO PONTELLO, Relatore. Sarebbe opportuno ricorrere alla dizione: « atto già compiuto ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Concordo perfettamente con l'impostazione enuncziata dal collega Rizzo. Infatti, poiché stiamo ridisegnando i reati contro la pubblica amministrazione e miriamo a dare all'utente la certezza della norma, a mio avviso sarebbe assurdo prevedere nella fattispecie dell'omaggio successivo non concordato, non pattuito, non richiesto o promesso, una forma di reato. Tale fattispecie merita veramente di essere esclusa dalle previsioni del codice penale: si tratta di usi, di abitudini che vengono posti in essere da chi beneficia di un trattamento legittimo, dovuto, da parte della pubblica amministrazione e vuole in qualche modo manifestare stima, affetto, apprezzamento verso il pubblico ufficiale.

Ciò premesso, ritengo che l'emendamento del relatore potrebbe essere perfezionato facendo riferimento ad utilità di rilevante entità economica e sopprimendo l'inciso « o promessi ». In tal senso, presenterò tre subemendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 7. 1, dopo le parole: o altra utilità, aggiungere le seguenti: di rilevante entità economica.

0. 7. 1. 4.

All'emendamento 7. 1, sopprimere le seguenti parole: o promessi.

0. 7. 1. 5.

All'emendamento 7. 1, sostituire le parole: per un atto di ufficio con le seguenti: per un atto del proprio ufficio.

0. 7. 1. 6.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, mi sembra che prevedere l'ipotesi di corruzione successiva per atti contrari al dovere d'ufficio non abbia senso in quanto essa può essere frutto soltanto di un accordo preventivo. Escluderei pertanto la previsione di questa ipotesi. Alcuni colleghi hanno avanzato considerazioni sulla questione della mancia. Mi rendo conto che dobbiamo prendere atto della realtà nella quale viviamo, ma mi sembra inutile insistere con previsioni di carattere aspramente punitivo in merito ad atti che si sa che possono accadere quotidianamente. Mi domando allora con perplessità se non sia il caso, ricalcando quanto era previsto nel codice Rocco all'ultimo comma dell'articolo 318, e quindi limitando l'ipotesi di reato al fatto conseguente al compimento di atti contrari al dovere d'ufficio, se non si possa prevedere la pena edittale come alternativa tra la reclusione e la multa.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'utilità della norma che prevede la corruzione successiva. Questo perché, altrimenti, non si andrebbe quasi mai a colpire la cosiddetta accettazione successiva di una promessa fatta in precedenza. Tale, infatti, è, nella vita giudiziaria, la realtà quotidiana che conosciamo. Sono pertanto d'accordo con l'emendamento 7. 1, anche se ritengo che sia perfezionabile.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi pare che sull'emendamento 7. 1 da me presentato si sia sviluppata un'interessante serie di considerazioni, non tutte coincidenti, ma tutte improntate a viva perplessità in ordine alle conseguenze di carattere pratico che deriverebbero da un inasprimento della sanzione, qualora si dovesse ritenere punibile la promessa o la dazione di danaro al pubblico ufficiale nel caso di un atto conforme ai doveri d'ufficio da lui già compiuto. L'equivoco insorge perché, come i colleghi sanno, abbiamo sposato la tesi (convincente o meno che sia, comunque

ormai recepita nelle disposizioni già approvate) di mantenere l'entità edittale della pena nell'ambito della competenza del tribunale. Probabilmente, se per quel che riguarda la corruzione impropria avessimo immaginato pene inferiori che comportavano un mutamento di competenza e quindi avessimo costruito, in rapporto ad esse, un'ipotesi di valore diverso per quel che riguarda l'atto conforme ai doveri d'ufficio già compiuto, non ci saremmo trovati nell'imbarazzo in cui siamo.

Devo dire che mi ha particolarmente colpito quanto ci ha detto il presidente in ordine all'articolo 319 (corruzione per atto d'ufficio); credo che un ripensamento dovrebbe portare — mi permetto di non essere d'accordo con il senatore Bausi — alla non rilevanza dell'illiceità penale della dazione (non si tratterebbe di una promessa) di una utilità che non sia denaro, ma che sia un bene (ma anche il denaro, considerando l'ipotesi della mancia). Credo che dovremmo « fare un salto » pervenendo al riconoscimento dell'insussistenza di un disvalore penalmente rilevante.

Le considerazioni fatte dall'onorevole Mannuzzu, poi, mi trovano perfettamente d'accordo. Si tratta di rilievi che non hanno soltanto ordine sistematico, ma anche contenutistico. Gli articoli 318 e 319 non parlano di corruzione successiva. Introdurre una previsione diversa per la corruzione successiva, quasi che essa fosse la continuazione logica di un discorso introdotto in disposizioni precedenti, mi parrebbe un errore. Sono altresì d'accordo con quanto ha affermato il collega Rizzo.

Pertanto, a mio avviso, sarebbe necessario prevedere — mantenendo, però, la rubrica « corruzione successiva », poiché quella suggerita dal collega Rizzo si presterebbe ad equivoci — che, fuori dei casi previsti dall'articolo 318 (sono dell'avviso che non si debba fare riferimento all'articolo 319), quando il denaro o l'altra utilità sia data o promessa al pubblico ufficiale, che l'accetta, per un atto d'ufficio già compiuto, si applicano le pene dell'ar-

articolo 318, ma esse sono diminuite. Mi domando, fra parentesi, se sia necessario disciplinare in questa ipotesi anche la responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio. È un interrogativo che pongo all'attenzione mia e dei colleghi. Se abbiamo riguardo alla formulazione dell'articolo 318, ove la responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio, sia pure in forma attenuata, è prevista, direi che l'ipotesi prospettata ha un senso; se però consideriamo che si tratta pur sempre di corruzione successiva, che interviene dopo il compimento dell'atto, sarei forse dell'avviso di escludere la responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio, limitando il campo al pubblico ufficiale.

PRESIDENTE. La previsione della responsabilità dell'incaricato di un pubblico servizio deve essere comunque mantenuta, fermo restando che dovremmo chiarire che, agli effetti del capo I del titolo II del codice penale, tali si considerano solo i pubblici impiegati.

ALDO RIZZO. Non ho nulla in contrario circa la richiesta del relatore di mantenere ferma la rubrica da lui già prospettata, qualificando questa fattispecie penale come corruzione successiva.

Ritengo ci sia una sostanziale concordanza tra i due testi e che debba essere mantenuta l'ipotesi della corruzione successiva anche con riferimento all'atto compiuto dall'incaricato di un pubblico servizio; altrimenti, si determinerebbe come conseguenza la liceità di quel comportamento.

Con questa precisazione, ritengo di poter accogliere l'emendamento presentato dal relatore.

SALVATORE MANNUZZU. Poiché non convengo sulla mancata previsione della corruzione impropria successiva, ho presentato un subemendamento all'emendamento del relatore.

Se è vero che esiste un costume in forza del quale troppo spesso viene data al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio una « bustarella » per

atti conformi ai suoi doveri d'ufficio, ritengo si tratti di un malcostume grave e tale da sollecitare un intervento penale. A mio avviso, non possiamo accettare una pubblica amministrazione la cui attività vada avanti sulla base dell'abitudine molto radicata di ricevere « bustarelle », come « olio » per ungere i suoi meccanismi.

La sanzione da me proposta — fino a due anni di reclusione — non è esigua; me ne rendo conto. D'altra parte, in alcuni casi può correre molto denaro, senza che sia provata la preesistenza di una promessa fatta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio e che esista, quindi, dimostrazione certa di un sinallagma intervenuto tra il pubblico amministratore e il privato corruttore. Pur mancando una valida dimostrazione di ciò, in presenza di una dazione di ingenti somme di denaro, data l'evidente gravità del fatto, è giusto prevedere una sanzione, che nel suo massimo abbia un tetto di due anni.

FRANCESCO MACIS. Propongo alla Commissione di sospendere la seduta, per consentire alle parti politiche di pervenire informalmente ad opportune intese, per una migliore formulazione dell'ipotesi di corruzione successiva.

CLAUDIO PONTELLO, Relatore. Convengo su tale proposta.

PRESIDENTE. Ricordando che, da questo momento, è preclusa la presentazione di ulteriori emendamenti, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento al nostro esame.

CLAUDIO PONTELLO, Relatore. Ho predisposto un nuovo emendamento, che ritengo potrebbe essere preso in considerazione dalla Commissione nell'ipotesi che

non si accogliesse la formulazione del reato di corruzione successiva che ho prospettato con il precedente emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente:

« **ART. 319-bis.** — *Corruzione successiva.* — Fuori dei casi previsti dall'articolo 318, quando il denaro o l'altra utilità è data o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, che le accetta, per un atto di ufficio già compiuto, la pena prevista dall'articolo 318 è diminuita ».

7. 2.

Avverto che a questo emendamento risultano presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 7. 2 sopprimere le seguenti parole: Fuori dei casi previsti dall'articolo 318.

0. 7. 2. 1.

MANNUZZU

All'emendamento 7. 2, dopo le parole: o altra utilità, aggiungere le seguenti: di rilevante entità economica.

0. 7. 2. 2.

NICOTRA

All'emendamento 7. 2 sopprimere le seguenti parole: o promessa.

0. 7. 2. 3.

NICOTRA

All'emendamento 7. 2 sostituire le parole: per un atto d'ufficio già compiuto *con le seguenti:* per avere agito contro i doveri del suo ufficio o per avere omesso o ritardato un atto di ufficio.

0. 7. 2. 4.

RIZZO

All'emendamento 7. 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Se il fatto è compiuto in violazione dell'articolo 319, la pena è della reclusione sino a due anni.

0. 7. 2. 6.

MANNUZZU

All'emendamento 7. 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Si applica la reclusione fino ad un anno, se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 319.

0. 7. 2. 7.

RIZ

ALDO RIZZO. Com'è noto gli articoli 318 e 319 del codice vigente (che disciplinano la corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio e per atto contrario ai medesimi) si occupano, per entrambe le fattispecie, all'ultimo comma, della corruzione per atto già compiuto. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 318 precisa che, « se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire 120 mila ». Mentre qui si parla di un atto del proprio ufficio, nel successivo articolo 319 si punisce la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. L'ultimo comma di tale articolo recita: « Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per avere agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire 40 mila a 400 mila ». Credo che dobbiamo mantenere questa linea di demarcazione che troviamo nel codice Rocco.

Con riferimento quindi all'ipotesi prefigurata dal relatore, sono d'accordo sull'eliminazione del riferimento alla promessa, limitandosi soltanto all'ipotesi che, dopo l'atto compiuto, ci sia la dazione materiale di denaro o di altra utilità.

Tuttavia, poiché in questa prima parte dell'emendamento del relatore si fa riferimento alla corruzione successiva avendo

riguardo ad atti contrari ai doveri del proprio ufficio (tanto per intenderci, alla fattispecie di cui all'articolo 318 nella nuova formulazione approvata dalla nostra Commissione), non possiamo richiamare la corruzione per atti compiuti, perché questi possono essere anche conformi ai doveri d'ufficio. Dobbiamo, al contrario, adottare la stessa formulazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 319 del codice penale: « Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio ».

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Mannuzzu perché, se ci limitassimo a dire che la corruzione viene presa in esame solo nel caso in cui si abbia un atto compiuto, quindi un comportamento positivo dell'agente, qualora ci si trovasse di fronte ad un ritardo o ad un'omissione si avrebbe la liceità del comportamento. È chiaro, infatti, che in tale seconda ipotesi ha rilevanza dal punto di vista penale non già l'atto compiuto con ritardo, che è legittimo, conforme alla legge, ma il comportamento precedente del pubblico ufficiale. Pertanto, il riferimento all'atto già compiuto non andrebbe incontro alle esigenze che si vogliono soddisfare nel caso in cui la dazione della somma sia successiva e riguardi non l'atto compiuto, bensì il ritardo o l'omissione da parte del pubblico ufficiale. Ad esempio, se io sollecitassi il pubblico ufficiale a non emanare un determinato provvedimento per sei mesi perché tale omissione mi consentirebbe di ottenere, nel frattempo, taluni benefici, commetterei un reato di corruzione. Se, al contrario, io premiassi il pubblico ufficiale, che ha omesso o ritardato l'atto, in un momento successivo (ed a questo punto diventa convincente la motivazione fornita dal presidente circa la difficoltà del giudice di trovare in concreto la prova dell'accordo criminoso non susseguente, ma precedente all'atteggiamento del pubblico ufficiale), non esisterebbe la prova di un accordo anteriore, perché il denaro non verrebbe corrisposto a seguito di un atto compiuto, ma di un'omissione o di un ritardo; sa-

remmo di fronte ad un comportamento lecito e, quindi, non dovrebbe essere applicata alcuna norma penale; non ci troveremmo, in altre parole, di fronte al reato di corruzione. Dobbiamo pertanto chiederci se abbiamo la consapevolezza dell'opportunità di abolire l'attuale fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 319 del codice penale, la quale fa specifico riferimento al comportamento omissivo del pubblico ufficiale.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Ciò è esatto.

ALDO RIZZO. Credo, pertanto, che il subemendamento da me presentato debba essere accolto.

A mio giudizio, occorrerebbe usare la stessa dizione contenuta nel codice Rocco. Nell'ultimo comma dell'articolo 319 è delineata la fattispecie della corruzione successiva, non del reato nella sua forma principale prevista dall'articolo 319 stesso. Mi chiedo per quale motivo dovremmo innovare in questa materia.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto la soppressione delle seguenti parole: « contrario ai doveri d'ufficio », per ripristinare la formulazione del codice vigente. A mio avviso, tale soppressione dovrebbe essere inserita anche nell'emendamento presentato dal relatore perché, in caso contrario, innoveremmo in questo campo.

ALDO RIZZO. Rispetto la sua opinione, signor presidente, ma credo che la sua proposta non soddisfi le esigenze di cui prima ho parlato e che spero di aver motivato con il sostegno, tra l'altro, della dizione del codice Rocco, a mio avviso corretta.

Per quanto riguarda poi la proposta di sopprimere la formulazione: « Fuori dai casi previsti dall'articolo 318 », ritengo che, al contrario, sarebbe corretto mantenerla, perché è opportuno indicare chiaramente che questa fattispecie di cui all'articolo 319-bis è sussidiaria rispetto a quella principale configurata dall'articolo 318.

Entrambe le ipotesi prevedono la dazione di una somma di denaro che, secondo quest'ultima norma, può essere elargita prima o dopo il compimento dell'atto (l'articolo 318, infatti, precisa che è punito il fatto della promessa oltre che della dazione: quindi, può esserci la promessa prima del compimento dell'atto e la dazione successiva all'atto). In questo caso viene in evidenza l'ipotesi della dazione successiva all'atto compiuto dal pubblico ufficiale; pertanto, siamo di fronte a due fattispecie che disciplinano in maniera identica la stessa ipotesi che un terzo dia al pubblico ufficiale una somma di denaro per un atto già compiuto.

Ritengo che nasca un problema di concorso con la norma dell'articolo 15 del codice penale, che impone di precisare quale delle due fattispecie debba essere applicata: la disposizione in esame, infatti, sarebbe più specifica rispetto al contenuto dell'articolo 318. Pertanto, poiché vogliamo fare salva la possibilità di applicare quest'ultimo nel caso in cui l'accordo criminoso sia precedente al compimento dell'atto, credo che sia doveroso mettere chiaramente in evidenza che quella in esame è una fattispecie sussidiaria, come ho già detto, cui si fa riferimento qualora non trovi applicazione l'articolo 318. Cioè, anche se la somma viene corrisposta dopo il compimento dell'atto, se esiste la prova di un accordo precedente scatta la norma di cui all'articolo 318.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento proposto dal relatore, ritengo che il fatto di aver ricevuto una regalia non possa essere oggetto di un procedimento penale. Credo, tuttavia, che nel caso in cui si intenda prevedere una sanzione penale anche in relazione all'ipotesi di una somma di denaro elargita a seguito di un atto legittimo, conforme ai doveri d'ufficio, si debba configurare una pena adeguata all'entità del fatto stesso. Tale pena, pertanto, non dovrebbe essere superiore, nel suo limite massimo, ad un anno di reclusione; credo, comunque, che dovremmo costruire anche questa fatti-

specie, in quanto non condivido affatto la seguente dizione: « Se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 319, si applica la reclusione fino ad un anno ». In questo caso, si dovrebbe applicare la pena prevista dall'articolo 319 medesimo; si potrebbe stabilire l'applicazione della pena della reclusione fino ad un anno se, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 319 — anche in questo caso avverto l'esigenza di chiarire che si tratta di un reato sussidiario — il denaro o altra utilità fossero dati a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per un atto d'ufficio già compiuto: la fattispecie dovrebbe essere così costruita e dovrebbe essere caratterizzata da una pena di entità minore.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi trovo in una situazione di grande perplessità perché rispetto il lavoro svolto dai colleghi ma, a questo punto, non lo capisco. Con la nuova formulazione dell'articolo 318 abbiamo previsto la punizione degli atti di corruzione che provocano un ritardo o una omissione nel compiere un atto d'ufficio, oppure un comportamento contrario ai doveri d'ufficio; con l'articolo 319 abbiamo previsto il reato di corruzione quando il pubblico ufficiale corrotto compia un atto proprio del suo ufficio: non capisco, dunque, questo articolo 319-bis nel quale parrebbe, stando al titolo (corruzione successiva), che si verta ancora in ipotesi di corruzione, con l'unica differenza cronologica della *datio*, che è successiva rispetto al compimento dell'atto. Ma in realtà, data la formulazione degli articoli 318 e 319, l'aspetto cronologico in forza del quale la dazione avviene — cioè se prima o dopo — è completamente indifferente, dato che il nodo risiede nel meccanismo della corruzione. Non ravviso quindi l'opportunità dell'articolo 319-bis.

PRESIDENTE. Non si tratta di corruzione *ex ante*, ma di corruzione *ex post*.

LUIGI DINO FELISETTI. Nell'articolo 318 non si parla di corruzione *ex ante* o *ex post* ma di corruzione *tout court*, al punto

che, se non è introdotta una nozione differenziata delle due norme, vi è equiparazione, anche se la *datio* avviene dopo. Non capisco perché la corruzione debba essere punita in forma meno grave soltanto per il fatto che il denaro è dato dopo...

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. È l'accordo che interviene dopo, non la consegna del denaro.

LUIGI DINO FELISETTI. Mentre il *leit motiv* degli articoli 318 e 319 è il « chiunque dà o promette » e quindi il comportamento è finalizzato, rispettivamente, o al ritardo od omissione oppure al compimento di un atto, in questo caso non mi sembra che vi sia connessione tra la dazione spontanea ed un meccanismo che sottintenda, anche *ex post*, la corruttela. Il collega Rizzo ad un certo momento ha parlato dell'ipotesi di regalie; ora, a me sembra che sia giusto e corretto, proprio per la tutela dell'immagine della funzione del pubblico ufficiale, sanzionare anche gli atti di ricevimento gratuito di regalie o di quanto altro, perché questo terreno è particolarmente delicato e scivoloso; però non capisco perché vi debba essere un articolo che parla di corruzione successiva se la corruzione non c'è. In sostanza — e concludo — se la dazione successiva c'è, ed è l'elemento conseguente al rapporto illecito di corruzione, rientriamo nelle ipotesi degli articoli 318 e 319, così come sono formulati; se la dazione successiva non è legata al meccanismo di corruzione, viceversa, perché corruzione non vi è stata, non si può parlare, per il solo fatto che l'atto è successivo, di corruzione, ma di dazione illecita per un altro titolo, e non sotto il profilo della corruttela.

Non sono alieno dal considerare un'ipotesi penalizzante della ricezione di dazioni slegate da atti di corruttela e quindi determinate dalla dazione o dalla promessa, ancorché successiva, quando il comportamento del pubblico ufficiale sia comunque la conseguenza di una determinata ipotesi; ma se non c'è questo non vi

è reato, vi è un'altra fattispecie. Se la vogliamo prevedere come tale, lo possiamo fare in altra sede, con riguardo alla deontologia del pubblico ufficiale o alla sua correttezza, ma al di fuori del ragionamento di corruzione.

FRANCESCO MACIS. Ritengo che la formulazione inizialmente proposta dal relatore sia la più felice, poiché comprende tutte le ipotesi possibili e non presta il fianco ad alcuna obiezione dal punto di vista strutturale. Per quanto riguarda poi il problema dell'entità della pena, sul quale tutti concordiamo, ritengo ci si debba rimettere all'interpretazione del giudice. Non credo, infine, possa trovare accoglimento l'ipotesi di incostituzionalità da alcuni sollevata per il riferimento agli articoli 318 e 319; oltre al fatto che i reati sono sanzionati diversamente, va considerata la circostanza per cui stiamo istituendo una sanzione autonoma di reato.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Mi permetto di insistere sull'emendamento da me presentato. Devo dire, con molta considerazione, all'onorevole Felisetti, che non sono d'accordo sulle sue osservazioni perché esse contraddicono nel modo più completo le previsioni del codice Rocco che ci accingiamo in parte a modificare. Il codice Rocco prevede la corruzione successiva per atti già compiuti, sia nel caso in cui si tratti di corruzione propria, sia in quello in cui si tratti di corruzione impropria. Per quanto riguarda la corruzione impropria si prevede che, se il pubblico ufficiale riceve (non si tratta più di una promessa, ma di una dazione) la retribuzione per atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena sia di un anno. Per quel che concerne la corruzione propria, da noi disciplinata nella nuova formulazione dell'articolo 318, che però nel codice Rocco è collocata nel 319, lo stesso codice la concepisce in modo molto vicino alle considerazioni svolte dal collega Rizzo, perché afferma che « qualora il pubblico ufficiale riceve il pubblico denaro o l'utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso

o ritardato un atto d'ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni ». Sono ipotesi di reato di valenza minore rispetto alla fattispecie principale di corruzione, ma rientrano pur sempre in essa.

LUIGI DINO FELISETTI. Per aver agito.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Per aver agito in forza di un accordo di corruttela che è avvenuto dopo il compimento dell'atto. Questa è la differenziazione.

PRESIDENTE. Si esclude anche la promessa precedente.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Così come è stato formulato dal codice Rocco, il reato non prevede la promessa, dal momento che la dazione, frutto di un accordo successivo, interviene quando l'atto, l'omissione o il ritardo sono già stati compiuti; non pare pertanto concepibile la promessa di una retribuzione illecita e mi sembra al contrario, che si debba avere riguardo alla sola dazione.

A mio avviso, il problema si pone in questi termini: si tratta di accogliere o meno la proposta Rizzo di recuperare contrariamente a quanto previsto nella mia formulazione anche l'ipotesi dell'omissione o del ritardo, mantenendo fermo che anche in quel caso l'accordo di corruttela interviene successivamente. La bilateralità di tale accordo non riguarda l'iter iniziale della corruzione, che si è già completata con l'azione del pubblico ufficiale, il quale ha compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero ha omissso o ritardato il compimento di un atto d'ufficio.

Ritengo che il codice Rocco operi una forzatura, che immagino sia in qualche modo giustificata dall'aver inserito nella stessa norma la previsione riguardante la corruzione propria. Quando invece facciamo oggetto di una norma separata rispetto all'articolo 318 la corruzione successiva, il riferimento all'omissione o al ritardo diventa a mio avviso generatore di equivoci.

Possiamo dire che la difformità è comprensiva anche dell'ipotesi che all'atto

difforme si sia pervenuti mediante una omissione o un ritardo.

ALDO RIZZO. Allora, si potrebbe parlare di « comportamenti contrari ai doveri ».

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Pur insistendo nel mio emendamento, mi domando offro l'argomento in termini problematici alla discussione della Commissione se non sia il caso di integrare il discorso degli atti contrari ai doveri d'ufficio prevedendo l'ipotesi dell'omissione o del ritardo. Si potrebbe forse immaginare una norma che reciti « per un atto contrario ai doveri d'ufficio che si estrinsechi anche attraverso l'omissione ».

ALDO RIZZO. Si potrebbe integrare dicendo « per aver omissso ».

Come ho prima detto, quando, dovendo emettere una licenza edilizia, non provvedo in tal senso per tre mesi, onde favorire qualcuno, l'atto tardivamente prodotto è legittimo e corretto. Occorre, dunque, colpire il comportamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dobbiamo operare in base ad un testo formalizzato al quale possiamo presentare proposte di modifica: questo è il presupposto dei nostri lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Macis vuole sapere se il relatore abbia intenzione di rinunciare al suo emendamento 7. 1, perché in questo caso lo farebbe proprio. In sostanza, il relatore deve dire quale dei due emendamenti da lui presentati consideri principale e quale subordinato.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Il secondo emendamento da me presentato è scaturito dai contatti informali avuti con gli altri commissari. Pertanto, mantengo entrambi gli emendamenti, di cui il secondo è subordinato al primo. Non ho inteso ritirare, con la presentazione dell'emendamento 7. 2 il mio precedente emendamento 7. 1 (che quindi mantenen-

go), ma soltanto prospettare alla Commissione una nuova ipotesi di lavoro.

Per quanto riguarda i subemendamenti presentati al mio emendamento 7. 1, esprimo parere favorevole sul subemendamento Nicotra 0. 7. 1. 5, ed invece parere contrario sui subemendamenti 0. 7. 1. 4 e 0. 7. 1. 6, dello stesso presentatore.

Parere contrario devo dare anche al subemendamento Rizzo 0. 7. 1. 3, in quanto la formulazione del mio emendamento 7. 1 già parla di atto compiuto, e quindi la dizione del subemendamento è compresa in quella. Il mio parere è contrario anche sul subemendamento Riz 0. 7. 1. 1, in quanto con l'emendamento cui esso si riferisce si vogliono mantenere ferme la sistematica e la competenza precedentemente stabilite.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Relativamente all'emendamento 7. 1 presentato dal relatore, osservo che tenere come riferimento legislativo un divario eccessivo tra minimo e massimo della pena non credo significhi svolgere in modo esemplare la propria attività di legislatore, perché si rimette alla valutazione della fattispecie un ambito eccessivamente largo. La stessa cosa avviene, del resto, nell'articolo che abbiamo approvato ieri, in cui si prevede un'escursione della pena da sei mesi a cinque anni. Perciò, poiché su tale articolo ieri mi sono rimesso alla Commissione, ugualmente ad essa oggi mi rimetto sull'emendamento 7. 1 ed i relativi subemendamenti.

A proposito dell'emendamento 7. 2 del relatore, osservo che si tratta di una ristrutturazione di norme già previste dal codice Rocco, della quale non vedo un'eccessiva utilità (anzi, a dire il vero, non ne vedo alcuna). Però, considerando l'impegno che il comitato ha messo nella discussione dell'emendamento, ritengo che forse esso abbia una qualche utilità, per cui su di esso mi rimetto alla decisione della Commissione. Analogamente mi

esprimo per quanto concerne i subemendamenti riferiti all'emendamento 7. 2.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Desidero precisare che mi sono riferito soltanto all'emendamento 7. 1. Mi soffermerò sull'emendamento 7. 2. nel caso in cui il 7. 1 non fosse approvato.

SALVATORE MANNUZZU. Ho il forte dubbio che la norma contenuta nell'emendamento presentato dal relatore si presti addirittura a censure di costituzionalità. Infatti, comportamenti molto diversi come quelli della corruzione propria e della corruzione impropria, che rivestono un'evidente diversità di disvalore (diversità apprezzata già da questa Commissione nelle norme in precedenza approvate, in quanto per la corruzione propria si sono previste sanzioni più gravi rispetto a quella impropria), comportamenti così diversi, dicevo, qualora si tratti di corruzione successiva, vengono assoggettati, nell'emendamento proposto dal relatore, alla stessa sanzione.

FRANCESCO MACIS. Non mi pare che sia così: sono diminuite pene diverse.

PRESIDENTE. La fattispecie di cui all'articolo 318 è diversa da quella di cui all'articolo 319.

SALVATORE MANNUZZU. Credo, come ho già avuto modo di dire, che l'errore sia stato commesso quando abbiamo previsto una sanzione troppo grave per il reato di corruzione impropria al fine di ottenere un effetto « trasverso », se posso usare questa espressione. Abbiamo disegnato, in questo modo, una norma di diritto sostanziale per ottenere un effetto di diritto processuale, per spostare la competenza dal pretore al tribunale, effetto che avremmo più propriamente dovuto raggiungere disegnando una norma di diritto processuale. Credo che nella materia attualmente al nostro esame stiamo pagando appunto la mancanza di coraggio, l'ambiguità e l'improprietà della soluzione scelta. Ma, ciò osservato, e insistito

appunto sulla diversità di disvalore che vi è a proposito di corruzione propria e impropria, vorrei insistere affinché sia accolto comunque il subemendamento proposto dal collega Rizzo, che propone di sanzionare con le pene previste per la corruzione, quando si tratta di corruzione successiva, anche i comportamenti omissivi del pubblico ufficiale. Altrimenti avremmo la contraddizione che si verrebbe in corruzione successiva qualora si tratti di un atto positivo già posto in essere dal pubblico ufficiale, conforme o contrario che sia ai suoi doveri, e non avremmo invece ipotesi di corruzione successiva quando il comportamento del pubblico ufficiale consiste in una omissione. È ben vero che l'omissione sarebbe comunque sanzionata nell'ordinamento, ma non sarebbe sanzionata con la corruzione ed il privato andrebbe comunque esente.

Insistendo su questo punto, dichiaro in conclusione che voterò a favore sia del subemendamento che ho avuto l'onore di proporre per sopprimere il riferimento all'articolo 319 sia del subemendamento proposto dal collega Rizzo per assoggettare alla sanzione prevista per la corruzione successiva anche i comportamenti omissivi ed i ritardi del pubblico ufficiale.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, colleghi, avevo già preannunciato la necessità di evitare una posizione punitiva nei confronti degli atti successivi al compimento di un atto legittimo perché non ritenevo punibili fattispecie conseguenti che non hanno alcun collegamento con la corruzione. È chiaro, infatti, che, dal momento che l'atto è stato compiuto autonomamente, esso non è in correlazione con il destinatario dell'atto stesso. La materia, tra l'altro, era contenuta, anche se con una *ratio* diversa, perché era correlata alla corruzione per atti d'ufficio, nel codice Rocco. Insisto quindi sulla necessità di non inserire nella riforma che stiamo per varare l'articolo 319-bis.

Ho presentato, inoltre, tre subemendamenti all'emendamento del relatore di cui raccomando l'approvazione. Con il primo, propongo di sopprimere le parole: « o promessa ». Non capisco, infatti, come possa esserci una promessa in relazione ad un fatto già avvenuto.

Con un altro subemendamento propongo di inserire le parole: « di rilevante entità economica ». In questo modo, infatti, andiamo a colpire non solo chi dà somme di denaro, anche se successivamente, ma anche chi dona altre utilità che non siano il semplice libro o comunque l'omaggio offerto, per esempio, in occasione del Natale, a distanza di sei mesi dal fatto, secondo certe consuetudini.

Propongo infine di specificare che l'atto di cui deve rispondere il pubblico ufficiale sia quello del « proprio » ufficio. Il pubblico ufficiale, infatti, avendo compiuto di persona un determinato atto, sa che non deve accettare una donazione dal destinatario dell'atto medesimo.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Mi sembra pleonastico. È certo che è così: si intende che è del proprio ufficio.

ALDO RIZZO. Dico subito che questo emendamento presentato dal relatore non rientra certamente tra quelli che suscitano grandi entusiasmi. Pur comprendendo le ragioni per le quali egli ha ritenuto di procedere ad una unificazione nella corruzione successiva delle ipotesi considerate agli articoli 318 e 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per atto d'ufficio), non ritengo che la scelta di prevedere una diminuzione sia particolarmente felice.

Non ripeterò quanto ha già detto il collega Mannuzzu circa il fatto di trovarci dinanzi ad una fattispecie congegnata come conseguenza di una precedente scelta di campo: quella di fissare delle pene che in ogni caso facessero salva la competenza del tribunale. Concordo con l'onorevole Mannuzzu, quando mette in evidenza che sarebbe stato più corretto ed opportuno incidere nella materia processuale attraverso una norma

che riservasse alla competenza del tribunale tutti i reati riguardanti la pubblica amministrazione; in tal modo, avremmo avuto una maggiore libertà di scelta nella determinazione dei minimi e soprattutto dei massimi di tale fattispecie criminosa.

Non mi sento di condividere la scelta compiuta, per cui ci si limita a prefigurare una diminuzione con riferimento alle pene già previste agli articoli 318 e 319.

Per quanto riguarda i subemendamenti, concordo con il collega Nicotra circa l'opportunità di sopprimere le parole « o promessa », facendo quindi riferimento esclusivamente alla dazione. Non ritengo, invece, di poter accogliere la sua proposta emendativa volta a precisare che il denaro o l'altra utilità devono essere di rilevante entità economica; a mio avviso, tale elemento non rileva quando esista il riferimento ad atto contrario ai doveri d'ufficio.

Mi auguro che la Commissione, malgrado il parere negativo del relatore, voglia accogliere il mio subemendamento, con il quale si fa riferimento anche al comportamento del pubblico ufficiale che abbia omissso o ritardato un atto del suo ufficio. Non voglio ripetere quanto ho già avuto modo di precisare; tuttavia, devo dire che trovo strana la mancata valorizzazione delle mie osservazioni.

Deve essere ben chiaro che, quando costruiamo una fattispecie penale nella quale si mette in evidenza soltanto il comportamento positivo dell'agente che si deve sostanziare in un atto d'ufficio, si crea un collegamento causale tra quest'ultimo e la dazione della somma di denaro. Ne consegue che, qualora tale somma venga data non per un atto compiuto ma per un comportamento amministrativo del pubblico ufficiale, non esistendo alcun rapporto di causalità nella fattispecie descritta, quel comportamento viene considerato totalmente lecito. Nel caso, ad esempio, del sindaco che non emetta temporaneamente un'ordinanza di demolizione, si determinerebbe la totale liceità del comportamento, proprio perché in questa fattispecie si fa riferimento al rapporto di causalità oggettiva tra la dazione

della somma e il comportamento positivo del pubblico amministratore che si deve sostanziare in un atto amministrativo.

Mi auguro che la Commissione, *re melius perpensa*, accolga il subemendamento da me presentato.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Chiedo che la Commissione si pronunci sull'emendamento 7. 1 e relativi subemendamenti, che ritengo meglio dispongano sulla materia della corruzione successiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Nicotra 0. 7. 1. 5, accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Nicotra 0. 7. 1. 4, non accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Nicotra 0. 7. 1. 6, non accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Rizzo 0. 7. 1. 3, non accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento da me presentato 0. 7. 1. 1, non accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Mannuzzo 0. 7. 1. 2, non accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo della sinistra indipendente è contrario all'emendamento 7. 1.

VINCENZO TRANTINO. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario all'emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Sono favorevole all'emendamento 7. 1, anche se avrei preferito la dizione: « corruzione susseguente » alla dizione: « corruzione successiva ».

Pongo in votazione l'emendamento 7. 1, su cui il Governo si rimette alla Commissione, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7. 1, risultano preclusi l'emendamento 7. 2 e i subemendamenti ad esso riferiti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7. 01.

(È approvato).

Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO